

**REVISIONE PERIODICA
(ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO)
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
alla data del 31/12/2023**

**(ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016, COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100
DEL 16 GIUGNO 2017)**

RELAZIONE TECNICA

1 – PREMESSA

L'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 integrato dalle modifiche apportate con il D.Lgs n. 100 del 16/06/2017 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito T.U.S.P.) ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, **un'analisi dell'assetto complessivo delle società (di seguito denominato Revisione Periodica)** in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 20 prescrive che il suddetto provvedimento venga adottato entro il 31 Dicembre di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 occorre adottare un piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

In base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi era l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

Entro il 31/12/2024 occorre procedere alla razionalizzazione per l'anno 2024, con riferimento alla situazione al 31/12/2023.

2 – APPROFONDIMENTO NORMATIVO

2.1 - Oggetto della Revisione Periodica delle società - Delimitazione del perimetro oggettivo:

Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate innanzitutto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, **direttamente e/o indirettamente**, alla data del **31/12 dell'anno precedente**.

Ai fini dell'applicazione del T.U.S.P. si intende:

- per **"partecipazione"**: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per **"società"**: società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per **"partecipazione indiretta"**: la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per **"controllo"**: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

Divengono quindi oggetto di razionalizzazione periodica:

- le società nelle quali l'Amministrazione Pubblica detiene una partecipazione diretta seppur non controllate;
- le società controllate dall'Amministrazione Pubblica;
- le società nelle quali l'Amministrazione Pubblica detiene una partecipazione indiretta:
 - di primo livello se detenute in società per il tramite di società o di organismi;
 - di livello superiore al primo se detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, sono escluse dall'obbligo di alienazione e possono essere mantenute ex lege le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

2.2 – Revisione Periodica delle società - Eventuali condizioni che rendono obbligatorio un Piano di Razionalizzazione

La ricognizione/analisi delle società può determinare la necessità di adottare un Piano di Razionalizzazione, così come previsto dal 2^a comma dell'art.20.

I Piani di Razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove con la revisione periodica le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza delle seguenti macro categorie di situazioni, come previste dal 2^a comma dell'art.20 del TUSP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4, del medesimo Decreto. Il comma 1 dell'art.4 dispone che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* Al successivo comma 2 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:

- i. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- ii. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- iii. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- iv. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- v. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi *“per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

I successivi commi dell'art. 4 prevedono altre fattispecie ammesse di partecipazioni societarie da parte

del Comune, tra le quali (comma 8) si sancisce che *“E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.”(comma 6).*

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;**
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro Il suddetto limite, ai sensi dell'art.26 comma 12-quinquies del TU, per i provvedimenti di ricognizione 2017 e 2018 era ridotto a 500.000 Euro.**
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;**
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;**
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.**

La razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del T.U.S.P.è:

- obbligatoria;
- da effettuarsi annualmente e per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità;
- necessaria anche in caso di attestazione di assenza di partecipazioni.

Il piano di razionalizzazione può prevedere la fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni per le quali sussistono le suddette condizioni.

L'esito dell'analisi, salvo esplicite prescrizioni della legge, è rimesso alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente la scelta effettuata in relazione alle singole società (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge:

- stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4;
- sussistenza o insussistenza delle situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione).

Nel fornire le suddette motivazioni va tenuta in considerazione l'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti i servizi pubblici locali, va altresì esplicitata la ragione della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società partecipata piuttosto che in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente.

In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non risultano necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

2.3 - Adempimenti connessi alla adozione del provvedimento di “Revisione Periodica delle società” in cui le amministrazioni detengono partecipazioni e dell'eventuale Piano di Razionalizzazione.

I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 (revisione periodica) e 2 (razionalizzazione) dell'art. 20, anche qualora attestanti l'assenza di partecipazioni o la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, devono essere comunicati attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016: «*per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi*».

La “razionalizzazione periodica delle partecipazioni” va, infine, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente al fine di consentirne la conoscenza agli stakeholder. Va puntualizzato che tale adempimento si ritiene doveroso anche se esso non risulta espressamente previsto né dal T.U.S.P. né dal D.lgs. n. 33/2013,.

3 – REVISIONE PERIODICHE PRECEDENTI secondo le previsioni dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 come integrato dal D.Lgs.100/2017

- **Revisione 2018 con riferimento alla situazione al 31/12/2017:** deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.9.17 avente ad oggetto “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.24 D.LGS.19.8.2016 N.175”; Tale atto ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, emanate il 23/11/2018, che dettano importanti chiarimenti concernenti anche i dati da comunicare in relazione al censimento annuale delle partecipazioni, di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, nonché ulteriori specifiche e documenti di supporto relativi all'attuazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- **Revisione 2019 con riferimento alla situazione al 31/12/2018:** deliberazione Consiliare n. n.57 del 18.12.18 avente ad oggetto “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.24 D.LGS.19.8.2016 N.175”; Tale atto ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione. . Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate il 20/11/2019;
- **Revisione 2020 con riferimento alla situazione al 31/12/2019:** deliberazione Consiliare n. 12 del 28/12/2020 del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale. Tale atto ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate il 26/11/2020;
- **Revisione 2021 con riferimento alla situazione al 31/12/2020:** deliberazione Consiliare n. 15 del 30/12/2021. Tale atto ha confermato la sussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione con riguardo alla società CMV Energia & Impianti, approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle altre società. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate;
- **Revisione 2022 con riferimento alla situazione al 31/12/2021:** deliberazione Consiliare n. 61 del 27/12/2022. Tale atto ha confermato la sussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione con riguardo alla società CMV Energia & Impianti, approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle

altre società. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate;

• **Revisione 2023 con riferimento alla situazione al 31/12/2022:**

- le motivazioni alla messa in fusione sono dettate dalla impossibilità del mantenimento della società CMV Energia & Impianti secondo quanto indicato nell'Allegato C) al presente atto, in considerazione del venir meno del requisito previsto dall'art. 20 comma 2 lett. b) del TUSP, considerato che nella propria DCC n. 61/2022 già si era espresso l'indirizzo di tale razionalizzazione della società;
- nel corso del 2023, con DCC n. 58 del 06/11/2023 è stata deliberata l'autorizzazione e la legittimazione della presenza del Comune di Vigarano Mainarda all'assemblea straordinaria che andrà a deliberare la fusione per incorporazione di CMV Energia ed Impianti Srl in CMV Servizi Srl.
- in data 26.06.2023 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna il progetto di fusione tra le due società partecipate

L'esito delle sopraelencate revisioni, così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 20, è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Emilia-Romagna nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> .

5 – REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' 2024 - CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2023

5.1 - Le partecipazioni del Comune di Vigarano Mainarda - ricognizione

Alla data del 31/12/2023 il Comune di Vigarano Mainarda possedeva le seguenti partecipazioni dirette nelle seguenti società oggetto di rilevazione:

1. **Acosea Impianti S.r.l.**
2. **Lepida S.p.a**
3. **Sipro S.p.a**
4. **C.M.V. Servizi S.r.l.**
5. **Clara S.p.a.**
6. **C.M.V Energia & Impianti S.r.l.**
7. **Hera S.p.a.** *(non soggiace alla disciplina del TUSP in quanto società quotata sul mercato regolamentato della Borsa italiana Spa, come da previsione contenuta all'art.1, comma 5. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege)*

A titolo informativo si riporta l'ulteriore partecipazione in altra fattispecie di organismo non soggetto alle disposizioni del T.U.S.P.:

1. **Consorzio Energia Veneto – Cev –: partecipazione in altro organismo nello specifico: consorzio**

5.2 – Evoluzione successiva al 31/12/2022

Nel corso del 2023, con DCC n. 58 del 06/11/2023 è stata deliberata l'autorizzazione e la legittimazione della presenza del Comune di Vigarano Mainarda all'assemblea straordinaria che andrà a deliberare la fusione per incorporazione di CMV Energia ed Impianti Srl in CMV Servizi Srl.

In data 26.06.2023 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna il progetto di fusione tra le due società partecipate.

Le Assemblee Straordinarie dei Soci delle società C.M.V. SERVIZI S.R.L. e C.M.V. ENERGIA&IMPIANTI S.R.L. che hanno approvato "il progetto di fusione mediante incorporazione della società C. M.V. ENERGIA&IMPIANTI S.R.L. nella società C.M.V. SERVIZI S.R.L. si sono tenute in

data 15 novembre 2023, i cui verbali sono stati iscritti nel Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna in data 17 novembre 2023 e tali date hanno rappresentato la decorrenza a norma di legge per gli adempimenti inerenti e conseguenti a tali atti, ivi compresi quelli pubblicistici. Decorsi i termini previsti dal Codice Civile, in data 20 dicembre 2023 è stato sottoscritto tra C.M.V. SERVIZI S.R.L. e C.M.V. ENERGIA&IMPIANTI S.R.L. l'Atto di Fusione, con atto Notaio Giuseppe Giorgi Rep. 99.116, per effetto del quale la C.M.V. ENERGIA&IMPIANTI S.R.L. è stata fusa per incorporazione nella società C.M.V. SERVIZI S. R.L. Detto atto è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna in data 22 dicembre 2023 e da tale data ha avuto efficacia la predetta fusione per incorporazione.

Si dà atto che fino alla data della redazione della presente relazione, le altre partecipazioni societarie non hanno registrato modifiche.

5.3 - Esito della Revisione Periodica in esame

Nelle schede allegate alla presente Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche sono puntualmente indicate le motivazioni che inducono l'ente al **mantenimento di tutte le società, fatta eccezione per C.M.V. Energia & Impianti Srl in ordine alla quale si conferma la necessità di porre in essere un piano di razionalizzazione da realizzarsi mediante fusione con la società CMV Servizi srl. Tale società, infatti, era già stata considerata da razionalizzare e con riferimento ai dati delle società al 31/12/2020 in considerazione del venir meno del requisito previsto dall'art. 20 comma 2 lett. b) del TUSP in quanto la società risultava priva di dipendenti. Si veda a tal proposito la relazione trasmessa all'ente dalla società C.M.V. Energia & Impianti Srl registrata la P.G con n. 19298 in data 5/12/2022.**

In ordine a tale operazione giova riportare una breve sintesi della storia della società e le considerazioni che inducono l'adozione di una azione di razionalizzazione:

C.M.V. Energia & Impianti S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, a cui il Comune di Vigarano Mainarda, con una quota pari al 5,65%, assieme ad altri comuni tra i quali il Comune di Cento è l'ente controllore, detenendo una quota del capitale sociale pari al 88,14%. Le attività svolte rientrano nella: (i) vendita di gas naturale, di energia elettrica e calore, (ii) nella realizzazione, gestione anche per conto di terzi di impianti per la produzione di energia rinnovabile e (iii) gestione dei servizi relativi alla manutenzione e controllo degli impianti termici.

Come indicato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016, la società nasce dal processo di trasformazione che ha interessato il Gruppo CMV. Con il progetto di scissione del Gruppo CMV Servizi Srl, formalizzato con atto notarile del 26/04/2016, si è provveduto alla fusione mediante incorporazione della società CMV Energia & Impianti Srl nella società CMV Energia Srl, modificando contestualmente la denominazione in CMV Energia & Impianti Srl, anche allo scopo di razionalizzare le partecipazioni societarie possedute dagli enti soci.

Con decorrenza 1/3/2019, una complessa operazione di riorganizzazione industriale, avvenuta per scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV E&I a favore di Hera Comm - società controllata al 100% da HERA Spa, ha sostanzialmente ceduto il ramo aziendale di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica. Tale operazione era volta a consentire di valorizzare al meglio le rispettive strutture aziendali nei settori oggetto di cessione, accrescendo sia le dimensioni di scala che il presidio del business, usufruendo di piattaforme tecnologiche e di know-how sviluppate dal Gruppo Hera. Ciò ha consentito di conseguire dimensioni opportune per poter aumentare la competitività delle offerte nel mercato libero della fornitura del gas ed energia elettrica, allargando il portafoglio d'offerta con maggiori soluzioni per i clienti, grazie alla solidità del Gruppo Hera e di ottimizzare l'attività di recupero crediti. Per i soci di CMV E&I l'operazione ha consentito, inoltre, di ridurre il rischio sul valore patrimoniale della società, attraverso il trasferimento dell'oggetto della scissione all'interno del più ampio Gruppo Hera, che nel corso degli ultimi anni ha saputo garantire una crescita industriale dai risultati costanti.

Conseguentemente la società ha conservato unicamente un asset relativo al trattamento e smaltimento di rifiuti, ritenuta attività di interesse generale che ne consentiva comunque il mantenimento.

Come detto, dalla revisione 2021 (DCC 15 del 30/12/2021) è emerso che al 31/12/2020 la società, con amministratore unico, non aveva dipendenti e ciò costituiva elemento sufficiente (art.20, co.2, lett.b del

TUSP) a rendere obbligatorio l'avvio di azioni di razionalizzazione ipotizzando la liquidazione o l'eventuale fusione con la società CMV Servizi srl

Giova anche ricordare che la società ha chiuso in perdita gli ultimi tre esercizi evidenziando la necessità, per i soci, di intervenire con operazioni correttive del trend economico in corso.

Per altro, l'intenzione dei soci di operare interventi di razionalizzazione della società era già stata manifestata in numerose occasioni e documenti (verbali di assemblee dei soci, decreti dell'amministratore unico, sviluppo di progetti di fusione) fin dal 2019, anno nel quale, come detto, i principali asset produttivi sono stati ceduti ad altra società.

Come sostenuto dall'amministratore unico con propria nota del 23/3/2021 *"dopo l'operazione di scissione societaria a favore di Hera Comm Spa, essendo venuta meno tutta la parte commerciale, la società, così come residualmente strutturata, non aveva più una significatività economico/patrimoniale, se non per preservare il valore intrinseco degli asset ancora esistenti ed in particolare, il valore relativo al Biodigestore, oltre alla gestione post operativa della discarica"*.

Inoltre, nell'assemblea dei soci del 28/4/2021, con la quale si approva il bilancio 2020 e viene nominato un nuovo amministratore unico, il Sindaco del Comune di Cento (ente che detiene l'88,14% del capitale sociale) si dice *"certo che (il nuovo amm.ne unico) attuerà i progetti di cui si è parlato nell'ipotesi, in particolare la cessione del ramo di azienda da CMV Energia & Impianti Srl a CMV Servizi Srl, la sottoscrizione dell'accordo tra CMV Energia & Impianti Srl, CMV Servizi Srl ed Area Impianti Spa (per il biodigestore) ed infine la liquidazione di CMV Energia & Impianti Srl."*

Come già richiamato l'ente con DCC n. 15 del 30/12/2021 ha approvato la razionalizzazione della società *CMV Energia & Impianti Srl, ipotizzando la liquidazione o l'eventuale fusione con la società CMV Servizi srl;*

Come anticipato più sopra, l'amministratore unico della società ha trasmesso una relazione via pec, con nota del 1/12/2022 pervenuta al prot.n.19298 in data 5/12/2022, nella quale vengono evidenziate le motivazioni per cui non si è ancora potuto procedere con una operazione di razionalizzazione, suggerendo per ciò che concerne il futuro della società le possibili operazioni da valutare, che in una ottica di razionalizzazione, si possono così riassumere:

- a) Messa in liquidazione, con la dismissione di tutti gli asset;
- b) Fusione con altro soggetto, partecipato dalle amministrazioni pubbliche.

Nella relazione si annuncia una imminente convocazione dell'assemblea dei soci per aperto un confronto tra i su quanto detto.

Nel corso del 2023, con DCC n. 58 del 06/11/2023 è stata deliberata l'autorizzazione e la legittimazione della presenza del Comune di Vigarano Mainarda all'assemblea straordinaria che andrà a deliberare la fusione per incorporazione di CMV Energia ed Impianti Srl in CMV Servizi Srl.

In data 26.06.2023 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna il progetto di fusione tra le due società partecipate.

Le Assemblee Straordinarie dei Soci delle società C.M.V. SERVIZI S.R.L. e C.M.V. ENERGIA&IMPIANTI S.R.L. che hanno approvato "il progetto di fusione mediante incorporazione della società C. M.V. ENERGIA&IMPIANTI S.R.L. nella società C.M.V. SERVIZI S.R.L. si sono tenute in data 15 novembre 2023, i cui verbali sono stati iscritti nel Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna in data 17 novembre 2023 e tali date hanno rappresentato la decorrenza a norma di legge per gli adempimenti inerenti e conseguenti a tali atti, ivi compresi quelli pubblicistici.

Decorsi i termini previsti dal Codice Civile, in data 20 dicembre 2023 è stato sottoscritto tra C.M.V. SERVIZI S.R.L. e C.M.V. ENERGIA&IMPIANTI S.R.L. l'Atto di Fusione, con atto Notaio Giuseppe Giorgi Rep. 99.116, per effetto del quale la C.M.V. ENERGIA&IMPIANTI S.R.L. è stata fusa per incorporazione nella società C.M.V. SERVIZI S. R.L. Detto atto è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna in data 22 dicembre 2023 e da tale data ha avuto efficacia la predetta fusione per incorporazione.

6 – STRUTTURA DELL'ELABORATO

L'elaborato, redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF e della Corte dei Conti

diffuse nel tempo, denominato: “ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA’ IN CUI IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE (ART.20 .D.LGS. N.175/2016) – al 31/12/2023” è così articolato:

- 01.01 Scheda Anagrafica Ente
- 02.01 Elenco Partecipazioni dirette
- 02.02 Rappresentazione grafica
- 02.03 Schede per singola società con l’analisi dei requisiti generali
- 03.02 Schede per singola società con l’analisi dei requisiti di carattere finanziario
- 04 Descrizione delle attività svolta e motivazioni del mantenimento
- 05.01 Azioni di razionalizzazione per contenimento dei costi (negativo)
- 05.02 Azioni di razionalizzazione per Cessione/Alienazione quote (negativo)
- 05.03 Azioni di razionalizzazione per Liquidazione (n.1 società)
- 05.04 Azioni di razionalizzazione per Fusione (negativo)
- 05.05 Riepilogo azioni di razionalizzazione
- 06 Elenco motivazioni schede 05.02, 05.03 e 05.04

Al fine di ottemperare all’art. 20 del T.U. per ciascuna delle società oggetto di razionalizzazione periodica i dati che si forniranno saranno raggruppati nelle seguenti schede di analisi:

- 1. DATI ANAGRAFICI
- 2. SETTORE DI ATTIVITA’
- 3. DATI DI BILANCIO
- 4. TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
- 5. DATI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ED ESITO

che vengano allegate alla deliberazione consiliare la cui compilazione ha tenuto altresì conto dei contenuti delle Linee Guida del MEF, emanate nel corso del mese di novembre 2022, di particolare attinenza con l’adempimento previsto dall’art. 20 del TUSP.

Di seguito pertanto si riportano le schede di cui al piano di revisione periodica e relativo esito, compilate per le società a partecipazione diretta ed indiretta del Comune di Vigarano Mainarda alla data del 31/12/2023.